

Antonio ARGENIO
Pietro BESSI
Federico CALISSANO
Vincenzo CAMPO ANTICO
Giovanni CIURLO
Stefano FILIPPINI
Filippo INGRAFFIA
Stanislao LUCHESCHI
Emilio MARTINOTTI
Andrea VILLA

Genova, 6 settembre 2013

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

Chiara Albusceri
Gabriella Allodi
Giovanni Angaroni
Simone Bacchieri
Simona Bacco
Guglielmo Brodasca
Cinzia Calapai
Pietro Cappa
Stefania Caretto
Andrea Chiodi
Alice Finamore
Andrea Frassinetti
Giovanna Galardi
Valentina Ganzaroli
Laura Giuliano
Monica Guidotti
Francesco Isotta
Carla Lomonaco
Camilla Lonoce
Paolo Mandarino
Daniela Martino
Valentina Menini
Cristiano Merli
Barbara Migliau
Angela Muscau
Tony Prata
Roberta Roveta
Isabella Rovina
Alessandro Sapia
Luca Sintoni
Silvia Traverso
Maria Grazia Vantaggiato

Consulenti Esterni:
Massimo Calissano
Enzo Lombardo

Via Santa Radegonda, 11
20121 Milano
T +39 02 7211751
F +39 02 72117575
studio.milano@stlex.it
Piazza della Vittoria, 10/13
16121 Genova
T +39 010 553241
F +39 010 5532460
studio.genova@stlex.it
Corso Matteotti, 12
10121 Torino
T +39 011 5119101
F +39 011 5920226
studio.torino@stlex.it
CF/P.IVA 03022160109
www.stlex.it

CIRCOLARE N. 7 / 2013

Oggetto: Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva per l'anno 2012 (c.d. "spesometro") - Provvedimento del 2 agosto 2013

Con il provvedimento direttoriale del 2 agosto 2013 (in allegato) l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di cui all'art. 21 del DL n. 78/2010 (cd. "spesometro"), e stabilito i nuovi termini di invio. In particolare, per l'anno 2012, la comunicazione dovrà essere presentata **entro il prossimo 12 novembre** per i contribuenti con liquidazione Iva mensile, ed **entro il 21 novembre** per gli altri. A partire dalle comunicazioni relative al 2013, invece, il modello dovrà essere trasmesso entro il 10 aprile dell'anno successivo per i soggetti mensili, mentre per gli altri entro il 20 aprile dell'anno successivo.

Il provvedimento recepisce innanzitutto le semplificazioni introdotte dal DL 16/2012, prevedendo che devono formare oggetto di comunicazione i corrispettivi afferenti alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura, **a prescindere dall'importo**, nonché i corrispettivi riguardanti le cessioni e le prestazioni rese e ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, se l'importo unitario **non è inferiore a 3.600 euro** (IVA compresa).

Un'altra semplificazione riguarda la possibilità di trasmettere i dati sia in forma analitica, indicando tutte le singole operazioni, che in **forma aggregata**, raggruppando le informazioni in base alla controparte e distinguendo le operazioni passive da quelle attive.

Una delle novità di maggior rilievo consiste nell'aver incorporato nel modello di comunicazione per lo spesometro una serie di ulteriori adempimenti comunicativi, che possono (o devono) venir meno se le relative operazioni sono già incluse nel predetto modello di comunicazione, che è stato a tal fine modificato anche nelle informazioni

ivi contenute, così da poter accogliere operazioni tra di loro differenti. Più precisamente:

- 1) la comunicazione **deve** essere utilizzata dai soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del DPR 633/72, che effettuano **operazioni in contanti con i turisti extra-Ue, di importo superiore a 1.000 euro**, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, del DL n. 16/2012;
- 2) gli **acquisti presso operatori sammarinesi**, con applicazione del reverse charge, che devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 16, lett. c), del DM 24 dicembre 2012, **devono** confluire, a partire dalle operazioni annotate **dal 1° ottobre 2013**, nel nuovo modello di spesometro (quadro SE del modello), che deve essere presentato per comunicare appositamente tali operazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui le operazioni sono state annotate nei registri IVA;
- 3) le **operazioni intercorse con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori "black list"** (di cui al DM 4 maggio 1999 ed al DM 21 novembre 2011), **devono** essere inserite nel modello di comunicazione per lo spesometro (quadro BL), a decorrere dalle operazioni effettuate **dal 1° ottobre 2013**. Anche in questa ipotesi, il termine di presentazione è quello "vecchio", e quindi la comunicazione deve essere presentata con cadenza trimestrale dai soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro, e con cadenza mensile per tutti gli altri soggetti. Correlativamente, si precisa nel provvedimento del 2 agosto, i provvedimenti direttoriali del 28 maggio 2010, e del 5 luglio 2010, rispettivamente contenenti il modello e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle operazioni "black list", sono abrogati;
- 4) già **a decorrere dal 2012**, gli operatori commerciali che svolgono **attività di leasing, locazione e/o noleggio** di alcuni beni mobili (autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili), **possono** utilizzare il nuovo modello approvato con il provvedimento in esame, in luogo del tracciato record allegato al provvedimento direttoriale del 21 novembre 2011.

Al pari di quanto accadeva con il "vecchio" spesometro, vi sono numerose **operazioni escluse** dall'obbligo di comunicazione, in quanto già comunicate o conosciute dall'Amministrazione finanziaria, in particolare:

- **le importazioni** (in quanto già oggetto di monitoraggio da parte degli uffici doganali all'atto dell'introduzione dei beni nel territorio dello Stato);
- **le esportazioni**, di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) e b) del DPR 633/72 (si tratta delle esportazioni dirette, di quelle triangolari, nonché di quelle effettuate a cura del cessionario non residente). Resta fermo l'obbligo di comunicazione per le cessioni effettuate all'esportatore abituale, non imponibili IVA ai sensi dell'art. 8, lett. c) del DPR 633/72, nonostante tali ultime operazioni siano già oggetto di una comunicazione ad hoc;
- **le operazioni intracomunitarie** (in quanto già monitorate tramite l'inclusione nei modelli INTRASTAT). È bene ricordare che l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'obbligo di comunicazione sussiste invece per le cessioni interne dei beni nell'ambito delle triangolazioni comunitarie (in qualità di primo cedente), di cui

- all'art. 58 del DL n. 331/93;
- le operazioni che già costituiscono **oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria** (utenze, telefonia, ecc.), di cui all'art. 7 del DPR n. 605/73;
 - le operazioni di importo almeno pari a euro 3.600, effettuate nei confronti di soggetti non passivi d'imposta ai fini IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto con **carta di credito, di debito o prepagata** (tali operazioni sono comunicate dagli istituti di credito o dal gestore della carta di credito).

In merito alle descritte fattispecie di esclusione, si segnala che nel nuovo spesometro non sussiste più l'esclusione delle operazioni effettuate con controparti "**black list**", in quanto le stesse confluiscono obbligatoriamente, dal prossimo 1° ottobre 2013, nel nuovo modello approvato con il provvedimento del 2 agosto, che accoglie anche le operazioni in questione, e nel contempo "abroga" la comunicazione "black list". Le citate operazioni "black list" sono dunque state semplicemente spostate da una comunicazione all'altra, ragion per cui resta ferma l'esclusione dall'obbligo di comunicazione, anche nel "nuovo" spesometro, delle operazioni "black list" di importo non superiore a 500 euro, stabilita dall'art. 2, comma 8, del DL n. 16/2012.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Studio Legale Tributario

